



Esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Ordinanza municipale

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- gli artt. 192 LOC e l'art. 44 RALOC;
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 01.06.2010;
- il relativo Regolamento (RLear) del 16.03.2011;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24.03.2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28.02.2007;
- il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa);

ordina:

CAPITOLO I

Scopo

Art. 1 **Oggetto**

La presente ordinanza disciplina gli ambiti di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre Leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.



Art. 2 **Definizioni**

¹ Per le definizioni di esercizio e gerente, si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear, nonché a ogni altra definizione non meglio specificata nella presente ordinanza.

² Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

CAPITOLO II

Competenze del Municipio

Art. 3 **Competenze decisionali**

¹ Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli artt. 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt. 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03:00 e le ore 05:00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPamb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

² Esso definisce il/i servizio/i amministrativo/i preposto/i all'applicazione della presente ordinanza.

³ Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica di decisione.

Art. 4 **Competenze di controllo delegate**

Il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear e art. 86 lett. a RLear);
- b) età e numero degli avventori (artt. 14 e 36 Lear, art. 86 lett. b RLear);



- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 23-25 Lear, art. 86 lett. c RLear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (artt. 21 e 22 Lear e artt. 75, 79 e 86 lett. d RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear, artt. 93-96 e 86 lett. e RLear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear, art. 86 lett. f RLear).

CAPITOLO III

Compiti del gerente

Art. 5 Rispetto delle norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 6 Obbligo di comunicazione

¹ In caso di assenza temporanea fino a 30 giorni il gerente è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità. Il gerente deve immediatamente comunicare al Municipio o alla Polizia Comunale il nominativo e gli estremi del sostituto.

² In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

Art. 7 Notifica dell'attività e svolgimento dell'attività

¹ Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- a) gli orari di apertura e di chiusura;
- b) i giorni di riposo settimanale;
- c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

² Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale almeno con 15 giorni d'anticipo.

³ Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio

Art. 8 Rispetto della quiete

Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico, sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei valori citati.

Art. 9 Allontanamento da parte del gerente e della Polizia

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.



Art. 10 **Perturbamento dell'ordine pubblico**

¹ In caso di perturbamento dell'ordine pubblico il Municipio può imporre al gerente l'esecuzione di un servizio di sicurezza esterno e/o interno.

² L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.

³ Dopo le ore 23:00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

CAPITOLO IV

Apertura e chiusura degli esercizi

Art. 11 **Locali in genere**

¹ Gli esercizi pubblici - esclusi i locali notturni, le discoteche e i piano bar – devono chiudere entro le ore 01.00. Dalle ore 23.00 alle ore 01.00 il servizio all'interno dell'esercizio pubblico è ammesso unicamente se esso rispetta la quiete notturna.

^{1bis} Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.

² Il Municipio può prevedere eccezioni all'obbligo di apertura di cui al cpv. 1.

³ Il servizio all'aperto è in principio autorizzato secondo gli orari notificati. Il Municipio ha tuttavia il diritto di limitare l'orario di servizio esterno alle ore 23.00 in caso di ripetuta turbativa della quiete pubblica notturna.

Art. 12 **Locali notturni**

¹ I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le ore 05.00.

^{1bis} Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, i locali notturni possono rimanere aperti fino alle ore 06.00.

² Il Municipio può regolare la chiusura tra le ore 03.00 e le ore 06.00 nel caso di ubicazione sensibile dell'esercizio, delle immissioni causate al vicinato e di eventuali problematiche riscontrate in passato.

Art. 13 **Facoltà del Municipio**

Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.



Art.14 **Deroga d'orario**

¹ Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.

² Sono considerate occasioni straordinarie segnatamente l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo quali le sagre, le manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, le feste, le fiere e i mercati.

³ Le richieste di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire alla Polizia comunale con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.

⁴ La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

⁵ Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre la 01:00.

CAPITOLO V

Manifestazioni o intrattenimenti musicali

Art. 15 **In generale**

¹ Lo svolgimento regolare di manifestazioni di ogni tipo e/o genere o intrattenimenti musicali presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione; alla domanda di costruzione deve essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle normative in materia di protezione fonica e ambientale.

² L'organizzazione occasionale di manifestazioni o intrattenimenti musicali (quali concerti, disc jockey e karaoke ecc.) necessita di un'autorizzazione municipale.

Art. 16 **Autorizzazioni e permessi speciali**

¹ La richiesta di autorizzazione per eventi occasionali e per permessi speciali deve essere presentata in forma scritta dal gerente al Municipio, tramite la Polizia comunale, con un preavviso di almeno 10 giorni sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:

- a) giorno, orario e descrizione della manifestazione e del genere di musica riprodotta;
- b) numero degli avventori previsto;
- c) eventuali provvedimenti speciali in ordine alla sicurezza.

² Nell'ambito della procedura di rilascio o diniego dell'autorizzazione vengono in particolare esaminati la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le immissioni per il vicinato ed eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

³ L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni, segnatamente il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento musicale almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.



CAPITOLO VI

Tasse

Art. 17 **Tassa deroga orario**

¹ La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 50.– per ora.

² Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

Art. 18 **Tassa permessi speciali**

¹ La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 60.– per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 500.–.

² In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi ideali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 19 **Tassa di controllo**

¹ Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 80.- all'ora.

² La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Art. 20 **Tasse di cancelleria**

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa di cancelleria da fr. 15.- a 500.- a seconda dell'impegno richiesto.

CAPITOLO VII

Sanzioni

Art. 19 **Multa**

¹ Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 della presente Ordinanza) con una multa compresa tra un minimo di fr. 50.- e un massimo di fr. 40'000.- (art. 44 Lear).

² La procedura è definita dagli art. 145 e ss LOC.

³ Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti.

Art. 20 **Revoca**

¹ I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

a) per ottenerli sono state fornite dichiarazioni inveritiere;



b) nel caso di perturbamento della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

² La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 21 **Contenzioso**

¹ Contro le decisioni della Polizia comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

² Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC.

Art. 22 **Altre norme**

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 23 **Abrogazione e entrata in vigore**

¹ È abrogata l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici, del 1° ottobre 2005.

² La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 24 **Ricorso**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 932 del 10.09.2018

Pubblicata agli albi comunali dal 25.09.2018 al 24.10.2018